Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 10 luglio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

REGIONI

Regione sarda:

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 172 DEL 10 LUGLIO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **I.C.S. - Industria Composizioni Stampate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1970. — **Ledoga, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1975 sorteggiate il 24 giugno 1970. — **Odino - Valperga - Italeuropa, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1970. — **Cartiere Giacomo Bosso, società per azioni, in Mathi Canavese:** Rimborso di obbligazioni. — **Laboratorio di Chimica Medica e dell'Antipiol, società per azioni, in Grugliasco:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1970. — **Necchi, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni 6,50 % 1956-1971 sorteggiate il 6 giugno 1970. — **Industrie Zignago Santa Margherita, società per azioni, in Fossalta di Portogruaro:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1970. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 7 % 1957 sorteggiate il 26 giugno 1970. — **Bevilacqua & C. - Conserve alimentari in liquidazione, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 6 % 1963 sorteggiate il 30 giugno 1970. — **Officine Elettromeccaniche Puglioli, società per azioni, in Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 17 giugno 1970. — **Henry Coe & Clerici, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1970. — **Metropolitana Milanese - MM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1ª emissione 1957-1979 sorteggiate il 1° luglio 1970. — **Metropolitana Milanese - MM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 2ª emissione 1958-1979 sorteggiate il 1° luglio 1970. — **Metropolitana Milanese - MM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 3ª emissione 1960-1979 sorteggiate il 1° luglio 1970. — **Metropolitana Milanese - MM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 4ª emissione 1961-1979 sorteggiate il 1° luglio 1970. — **Essiccatoi Fava, società per azioni, in Cento (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1970. — **Cotonificio Rossi, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1970. — **Cartiere Italiana e Sertorio Riunite, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1970. — **Titano Sud - Fabbrica Accumulatori Elettrici, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1970.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. **1336.**

Modifiche agli articoli 9, 16 e 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, relativa alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa;

Vista la direttiva del Consiglio C.E.E. n. 69/82 del 13 marzo 1969, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 68 del 19 marzo 1969, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per la marina mercantile e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 9 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente:

« Il permesso di prospezione è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità economica europea o a società aventi la sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata alla esecuzione delle operazioni di prospezione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e al quinto comma dell'art. 2 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 16 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente:

« Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità economica europea o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati ed alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati

che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata alle esigenze particolari della ricerca su aree marine ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dal seguente:

« Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati della Comunità economica europea o a società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purchè abbiano capacità tecnica ed economica adeguata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MAGRÌ — MORO — GAVA — V. COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 96. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **459.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;

Tecnica dei crediti speciali;

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali » muta denominazione in quella di « Assicurazioni sociali ».

Art. 24, relativo alle propedeuticità di esami per il corso di laurea in economia e commercio, è modificato nel senso che il punto 5) è abrogato e sostituito nel modo seguente:

« gli esami di ragioneria generale ed applicata e di matematica generale devono precedere quelli di tecnica bancaria e professionale e di tecnica industriale e commerciale ».

Art. 53. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica è aggiunto quello di « Astronomia geodetica » nei tre indirizzi (didattico, generale ed applicativo).

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « Etnologia ».

Art. 64, relativo al corso di laurea in ingegneria mineraria è modificato nel senso che l'insegnamento di « Estimo, economia e legislazione mineraria », per il gruppo C; è soppresso e sostituito da quello di « Economia e legislazione aziendale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 102. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **460.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 437 a 441 relativi alla scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni, che muta denominazione in scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione
in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 437. — La scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni conferisce il diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni. La durata della scuola è di tre anni.

Art. 438. — Sono impartiti i seguenti insegnamenti così distribuiti per ciascun anno di corso:

1° *Anno*:

1) Medicina legale generale;
2) Elementi di diritto pubblico e privato;
3) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica e medico-legale;
4) Traumatologia medico-legale;
5) Semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

1) Medicina legale penalistica;
2) Deontologia medica;
3) Neuropsichiatria medico-legale;
4) Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
5) Indagini di sopralluogo;
6) Identificazione personale.

3° *Anno*:

1) Medicina legale civilistica e canonistica;
2) Tossicologia medico-legale;
3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
4) Ostetricia e ginecologia forensi;
5) Elementi di legislazione del lavoro;
6) Elementi di medicina del lavoro;
7) Medicina delle assicurazioni;
8) Medicina legale militare e pensionistica civile.

Art. 439. — L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

L'esame consisterà in una prova scritta su argomenti riguardanti la disciplina e verrà espletato non oltre il trenta di novembre di ciascun anno.

Art. 440. — Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonchè di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi di ciascun anno.

Art. 441. — Alla fine di ogni anno, gli iscritti che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, sono tenuti a superare tutti gli esami relativi agli insegnamenti di ciascun corso per il passaggio all'anno successivo. L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina assicurativa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 105. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1970, n. **461.**

Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Viste le deliberazioni 13 dicembre 1968 e 14 gennaio 1970 del consiglio generale dell'ente, con le quali si propone la modifica dello statuto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, è modificato come appresso:

Il primo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Gruppo a) in rappresentanza dello Stato:

1) un rappresentante designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) un rappresentante designato dal Ministero del commercio con l'estero;

3) un rappresentante designato dal Ministero della agricoltura e foreste;

4) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;

5) un rappresentante designato dalla direzione generale dell'alimentazione - Ministero dell'agricoltura e foreste;

6) un rappresentante designato dal Ministero delle partecipazioni statali;

7) un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri;

Gruppo b) in rappresentanza dei soci fondatori:

8) tre rappresentanti del comune di Bologna;

9) due rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Bologna;

10) due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

11) due rappresentanti dell'ente provinciale per il turismo di Bologna;

12) due rappresentanti dell'associazione degli industriali della provincia di Bologna;

13) due rappresentanti delle associazioni dei commercianti della provincia di Bologna;

14) due rappresentanti dell'artigianato provinciale bolognese;

Gruppo c):

15) due rappresentanti dell'unione degli agricoltori della provincia di Bologna, designati dall'unione stessa;

16) un rappresentante per ogni cinque soci sottoscrittori di cui all'art. 3 da designarsi dai medesimi;

17) un rappresentante dei lavoratori;

18) un rappresentante degli espositori ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1970

SARAGAT

GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 97. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1970, n. **462**.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Isola Comacina », con sede in Milano.

N. 462. Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Isola Comacina », con sede in Milano presso l'Accademia di belle arti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 82. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **463**.

Autorizzazione al Centro auxologico italiano di Piancavallo, con sede in Milano, ad accettare una eredità.

N. 463. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, il Centro auxologico italiano di Piancavallo, con sede in Milano, viene autorizzato ad accettare l'eredità, costituita da azioni industriali, disposta in suo favore dalla signora Laura Montalbetti con testamento olografo 10 febbraio 1965, pubblicato per atti di notaio Paolo Cozzi di Milano in data 19 dicembre 1968, n. 161506 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 84. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **464**.

Autorizzazione all'Associazione italiana alberghi per la gioventù ad acquistare un immobile.

N. 464. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù viene autorizzata ad acquistare in proprietà dall'Ente autonomo amministrazione beni civici di Vazia, per il prezzo di L. 500.000, il terreno di mq. 1000 sito in località Campoforogna del monte Terminillo (Rieti), distinto in catasto a pagina 2601, part. 100/*b*, foglio n. 11.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 87. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1970.

Nomina di un componente del Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato regio decreto 29 maggio 1941, numero 489;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1969, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 318, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 5 aprile 1969-4 aprile 1971;

Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1969, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 329, con il quale sono stati nominati i presidenti di sezione del detto consiglio superiore ed è stato dato atto della composizione di tale organo per tener conto anche di coloro che ne erano membri di diritto;

Considerato che con il citato decreto ministeriale del 14 aprile 1969 è stata fatta riserva di indicare con successivo provvedimento il titolare della carica di direttore della stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria, componente di diritto della sezione II del Consiglio superiore, allorchè sarebbero state espletate le procedure del concorso indetto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la nomina di tale titolare;

Vista la lettera del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 1354 del 28 febbraio 1970, con cui è stato comunicato che il direttore della menzionata stazione sperimentale è stato nominato nella persona del prof. Angelo Di Giacomo;

Decreta:

Il prof. Angelo Di Giacomo, direttore della stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria, è chiamato a far parte, per l'ufficio ricoperto e per il restante periodo del biennio 5 aprile 1969-4 aprile 1971, della sezione II del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 341

(6420)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1970.

Determinazione di retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali per i lavoratori portuali di Genova, Savona e Venezia ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3, lettera *d*), della legge 22 marzo 1967, n. 161, recante l'« Istituzione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali », il quale stabilisce che ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e delle prestazioni economiche erogate dall'istituto stesso nei confronti dei lavoratori portuali, possono essere fissate retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali;

Visto l'art. 8, quarto comma, della stessa legge, il quale stabilisce che ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche per i lavoratori portuali di Genova, Savona e Venezia, si applicano gli stessi criteri indicati nel secondo comma del punto *d*) del precedente art. 3;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei portuali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e delle prestazioni economiche erogate dall'istituto stesso nei riguardi dei lavoratori portuali di Genova, Savona e Venezia, la retribuzione media giornaliera è fissata in lire 4.500, riferita ai seguenti periodi medi di occupazione:

lavoratori portuali permanenti iscritti nei registri di cui all'art. 150 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione: n. 22 giornate;

lavoratori portuali avventizi iscritti nei registri di cui all'art. 194 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione: n. 12 giornate;

lavoratori portuali di cui all'art. 194-*quater* del regolamento di esecuzione al codice della navigazione: n. 8 giornate.

La retribuzione media giornaliera, come sopra determinata, deve essere calcolata per tredici mensilità nell'anno.

Il presente decreto ha efficacia fino al periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1970.

Roma, addì 15 maggio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

(6397)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1970.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede a Perugia, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1953, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte in data 27 marzo 1969 e 24 marzo 1970 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto regionale;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede a Perugia, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 3.508.200.000 (tremiliardicinquecentoottomilioniduecentomila) ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 100.000 (centomila) ciascuna.

Detto fondo è costituito come segue:

	Quote n.	Lire
Tesoro dello Stato	19.363	1.936.300.000
Cassa di risparmio di Perugia	5.496	549.600.000
Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Roma . .	2.034	203.400.000
Cassa di risparmio di Terni . .	1.821	182.100.000
Cassa di risparmio di Città di Castello	1.793	179.300.000
Cassa di risparmio di Foligno	1.268	126.800.000
Cassa di risparmio di Spoleto	813	81.300.000
Cassa di risparmio di Orvieto	661	66.100.000
Cassa di risparmio di Narni .	438	43.800.000
Banco di Perugia	765	76.500.000
Banca popolare di Spoleto . .	630	63.000.000
	35.082	3.508.200.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6400)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1970.

Approvazione dell'elenco degli ingegneri, dipendenti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, abilitati ad eseguire le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e montacarichi privati per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1943, con il quale l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è stato, fra l'altro, autorizzato ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato, a mezzo di propri ingegneri dipendenti forniti di laurea, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato esclusi quelli delle amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole;

Vista l'istanza in data 12 marzo 1970, n. E.467 del predetto ente, diretta ad ottenere l'approvazione dell'elenco degli ingegneri suoi dipendenti, forniti di laurea;

Ritenuto che gli ingegneri proposti dall'ente suddetto per l'iscrizione nell'apposito elenco da approvarsi annualmente da questo Ministero risultano dipendenti dall'ente medesimo e forniti di laurea;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512;

Decreta:

E' approvato, per l'anno 1970, l'elenco, allegato al presente decreto dal quale fa parte integrante, degli ingegneri forniti di laurea, dipendenti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dal quale debbono essere scelti quelli da adibire all'esecuzione delle prove di collaudo ed alle ispezioni degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Elenco ingegneri

Cognome e nome	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Albarano Vittorio	10-11-1940	Ing. elettrotecnica - Roma, 17-3-1967	Torino
Alfano Antonino	1- 1-1930	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 26-7-1952	Genova
Allitto Francesco	15-11-1928	Ing. ind. meccanica - Torino, 15-3-1955	Torino
Andrenelli Franco	12- 9-1924	Ing. civ. edile - Roma, 22-7-1958	Terni
Andreoni Diego	22- 7-1907	Ing. civ. edile - Milano, 8-11-1929	Dir. gen.
Annibali Giorgio	10- 6-1930	Ing. civ. trasporti - Roma, 25-7-1957	Milano
Antonini Vincenzo	27- 7-1937	Ing. mineraria - Bologna, 30-6-1964	Perugia
Aragona Giovanni	8- 7-1929	Ing. civ. idraulica - Napoli, 14-5-1964	Salerno
Ariosto Saverio	26- 3-1935	Ing. elettrotecnica - Roma, 24-5-1963	Catanzaro
Azzaretto Ettore	30- 9-1937	Ing. elettrotecnica - Roma, 5-3-1965	Dir. gen.
Badellino Carlo	22- 6-1906	Ing. ind. meccanica - Milano, 13-11-1932	Milano
Badiali Raffaele	24-11-1939	Ing. elettronica - Bologna, 25-2-1965	Milano
Bafunno Adolfo	18- 4-1940	Ing. chimica - Napoli, 12-3-1966	Milano
Baldassarini Francesco	18- 9-1927	Ing. civ. trasporti - Bari, 3-3-1955	Roma
Baldisseri Alberto	21- 7-1926	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 10-5-1958	Roma
Balestra Carlo	31-12-1928	Ing. civ. edile - Napoli, 29-7-1960	Savona
Baratta Giorgio	24- 4-1927	Ing. ind. elettrotecnica - Bologna, 12-5-1956	Bologna
Baron Eginardo	12- 8-1942	Ing. meccanica - Roma, 21-7-1967	Milano
Baroncini Umberto	10-10-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 19-12-1963	Brescia
Bartolini Renato	17- 9-1932	Ing. ind. meccanica - Pisa, 21-11-1960	Livorno
Bastiani Natale	9- 8-1937	Ing. ind. meccanica - Pisa, 20-2-1965	Firenze
Bazzani Vittorio	14-11-1940	Ing. ind. elettronica - Roma, 14-11-1964	Milano
Bellofiore Francesco	11- 1-1924	Ing. ind. meccanica - Torino, 26-7-1952	Novara
Bellumori Marcello	25- 2-1930	Ing. navale meccan. - Napoli, 14-5-1964	Roma
Berio Carlo	14- 4-1927	Ing. ind. elettr. - Roma, 9-3-1953	Dir. gen.
Bernagozzi Donato	30-10-1938	Ing. ind. elettronica - Bologna, 27-11-1964	Milano
Bernardi Onofrio	5- 7-1926	Ing. civ. trasporti - Bari, 2-12-1955	Bari
Bertolino Sebastiano	12-11-1925	Ing. ind. meccanica - Napoli, 31-5-1955	Napoli
Bocciardi Paolo	4- 5-1940	Ing. elettrotecnica - Torino, 31-3-1965	Milano
Bolacchi Renato	26- 9-1927	Ing ind. elettronica - Bologna, 19-12-1953	Firenze
Bonani Ferruccio	27- 7-1923	Ing. ind. meccanica - Bologna, 15-2-1957	Genova
Bonifaci Riccardo	18- 3-1937	Ing. elettronica - Padova, 13-7-1964	Vicenza
Bonomo Vinicio	12- 2-1927	Ing. ind. meccanica - Bologna, 14-3-1957	Verona
Borghini Claudio	26- 3-1939	Ing. elettronica - Roma, 14-11-1967	Bari

Cognome e nome	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Borile Aldo	26-10-1921	Ing. civ. trasporti - Padova, 9-11-1953	Alessandria
Borzelli Emilio	24- 1-1944	Ing. meccanica - Roma, 29-5-1969	Torino
Bosco Antonino	5- 2-1934	Ing. ind. meccanica - Palermo, 12-7-1962	Trieste
Bruno Paolo	13- 8-1924	Ing. civ. edile - Genova, 21-7-1959	Genova
Bucca Camillo	19- 3-1919	Ing. ind. elettrotecnica - Milano, 21-5-1955	Palermo
Buccellato Antonino	1- 9-1925	Ing. civ. edile - Palermo, 16-7-1953	Palermo
Bucchi Gianfranco	25-10-1933	Ing. elettronica - Bologna, 25-3-1965	Milano
Calcioli Silvestro	18- 4-1935	Ing. civ. trasporti - Roma, 23-11-1963	Roma
Cancellieri Massimo	16- 2-1938	Ing. meccanica - 23-7-1968	Torino
Campobello Salvatore	9- 3-1938	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 17-11-1966	Torino
Campurra Alfonso	7- 8-1922	Ing. mineraria - Cagliari, 21-11-1952	Cagliari
Caneda Ernesto	15- 5-1919	Ing. navale meccanica - Genova, 17-11-1944	Genova
Cannas Franco	22- 1-1937	Ing. civ. edile - Cagliari, 14-10-1961	Cagliari
Capizi Francesco	20- 1-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 9-11-1963	Como
Cappelli Vittorio	27-10-1910	Ing. civ. idraulica - Pisa, 26-4-1950	Firenze
Cappuccini Alberto	1- 2-1923	Ing. civ. trasporti - Pisa, 24-6-1948	Roma
Cappuccio Enzo	12- 7-1933	Ing. ind. meccanica - Roma, 2-3-1960	Trento
Caramazza G. Battista	16-12-1925	Ing. ind. meccanica - Palermo, 26-11-1949	Milano
Caratini Giancarlo	12- 8-1937	Ing. elettronica - Bologna, 27-2-1967	Milano
Carcavallo Giorgio	1- 9-1935	Ing. elettrotecnica - Napoli, 30-7-1965	Bari
Cardia Tullio	4- 8-1937	Ing. elettronica - Roma, 22-12-1967	Dir. gen.
Caricchi Gualfredo	8- 6-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 24-7-1952	Perugia
Carlesi Giovanni	13- 7-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Genova, 21-12-1954	Alessandria
Carlini Vincenzo	15- 3-1925	Ing. civ. trasporti - Pisa, 20-7-1951	Roma
Carrescia Vito	22-12-1939	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 20-12-1963	Torino
Carriglio Giacomo	20-11-1934	Ing. ind. meccanica - Napoli, 16-7-1962	Milano
Caselli Luigi	4- 1-1937	Ing. meccanica - Bologna, 30-6-1964	Pavia
Castagna Riccardo	5-10-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 21-12-1963	Dir. gen.
Cataldi Giovanni	18- 8-1929	Ing. ind. meccanica - Roma, 20-12-1932	Roma
Cecchi Alfio	9- 4-1924	Ing. ind. meccanica - Pisa, 9-12-1956	Cremona
Cervari Giuseppe	2-10-1925	Ing. ind. meccanica - Genova, 23-7-1955	Savona
Chiarini Pietro	15- 4-1932	Ing. ind. elettronica - Bologna, 27-2-1964	Milano
Ciceroni Tito	19- 7-1931	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 11-5-1960	Roma
Cifarelli Arturo	18- 6-1927	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 2-4-1955	Firenze
Cilia Settimio	19- 1-1923	Ing. ind. meccanica - Roma, 30-3-1954	Roma
Cionfrini Antonio	16- 4-1940	Ing. elettronica - Napoli, 6-8-1968	Varese
Cioni Aldo	2- 4-1934	Ing. ind. meccanica - Bologna, 23-2-1961	Firenze
Colò Paolo	3- 9-1930	Ing. ind. elettrotecnica - Bologna, 22-7-1955	Bologna
Colonna Luigi	22- 7-1927	Ing. civ. trasporti - Padova, 27-2-1959	Torino
Cosma Lio	27- 6-1929	Ing. meccanica - Trieste, 15-3-1957	Trieste
Costamante C. Mario	10-12-1927	Ing. ind. meccanica - Palermo, 20-7-1957	Varese
Cristofaro Armando	10-12-1906	Ing. ind. meccanica - Roma, 7-11-1938	Roma
D'Abbicco Nicola	7- 5-1917	Ing. ind. meccanica - Napoli, 12-8-1946	Bari
D'Alessio Paolo	3- 3-1923	Ing. ind. chimica - Genova, 26-2-1951	Roma
Damigella Agrippino	6- 4-1924	Ing. ind. meccanica - Milano, 28-7-1954	Milano
De Angelis Roberto	9- 8-1927	Ing. civ. edile - Napoli, 26-7-1951	Napoli
De Bernardo Giorgio	24- 5-1922	Ing. ind. elettronica - Pisa, 13-3-1948	Firenze
Dedola Enrico	10- 9-1925	Ing. mineraria - Cagliari, 4-12-1958	Venezia
De Falco Giovanni	27- 2-1926	Ing. civ. idraulica - Napoli, 11-5-1953	Napoli
Delia Giovanni	30- 7-1937	Ing. chimica - Bologna, 27-2-1962	Torino
Delli Noci Francesco	2- 4-1942	Ing. chimica - Torino, 22-12-1965	Bari
De Martini Augusto	17- 3-1920	Ing. civ. edile - Napoli, 20-12-1952	Napoli
De Marzo Giuseppe	13- 7-1925	Ing. ind. meccanica - Roma, 18-12-1952	Taranto
De Mathia Ferdinando	29- 5-1931	Ing. ind. meccanica - Napoli, 3-11-1961	Ascoli Piceno
D'Erme Maurizio	21- 8-1938	Ing. civ. trasporti - Roma, 22-7-1966	Brescia
De Somma Cataldo	3- 8-1934	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 1-12-1961	Napoli
Di Giovanni Domenico Francesco	22-11-1937	Ing. elettrotecnica - Roma, 15-11-1965	Torino
Di Maggio Giuseppe	1- 1-1926	Ing. ind. meccanica - Palermo, 2-3-1951	Milano
Di Napoli Enzo	26-11-1939	Ing. chimica - Roma, 5-3-1965	Verona
Di Noto Angelo	25-10-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 30-1-1953	Ancona

Cognome e nome	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Distaso Carlo	12- 1-1936	Ing. ind. meccanica - Roma, 23-7-1966	Milano
Di Staso Francesco	19- 3-1919	Ing. ind. meccanica - Milano, 18-12-1948	Milano
Donnini Deoclide	8-10-1924	Ing. civ. edile - Pisa, 19-12-1953	Pavia
Dorigo Mario	3- 5-1932	Ing. ind. meccanica - Trieste, 8-3-1962	Venezia
Fabian Egone	22- 2-1936	Ing. ind. meccanica - Trieste, 23-6-1962	Trieste
Facone Bruno	4-11-1936	Ing. ind. meccanica - Napoli, 30-7-1962	Genova
Fanghella Domenico	4- 3-1923	Ing. ind. meccanica - Genova, 28-7-1950	Genova
Fasano Mario	25- 9-1921	Ing. civ. trasporti - Torino, 25-7-1952	Torino
Fazzana Ugo	3-12-1924	Ing. ind. elettrotecnica - Padova, 21-10-1949	Venezia
Ferluga Nereo	4- 9-1925	Ing. ind. meccanica - Trieste, 7-3-1952	Trieste
Ferretti Sartori Carlo	3-10-1919	Ing. ind. elettrotecnica - Padova, 29-7-1948	Dir. gen.
Ferruzzi Giacomo	24- 1-1921	Ing. ind. elettrotecnica - Bologna, 7-7-1948	Torino
Filannino Nicola	25- 3-1927	Ing. civ. trasporti - Bari, 15-3-1957	Milano
Filipponi Alvaro	8- 7-1929	Ing. civ. edile - Roma, 19-5-1965	Dir. gen.
Fiorni Marino	16-11-1927	Ing. civ. idraulica - Bologna, 1-12-1956	Ravenna
Foniciello Antonio	1- 2-1929	Ing. navale meccanica - Napoli, 10-3-1959	Latina
Forte Raffaele	2- 4-1930	Ing. civ. trasporti - Roma, 22-7-1963	Novara
Fossati Angelo	1-10-1906	Ing. ind. meccanica - Milano, 9-11-1938	Roma
Frasca Italo	3- 6-1908	Ing. navale meccanica - Genova, 22-11-1930	Roma
Frighi Pier Alberto	10-10-1936	Ing. mineraria - Bologna, 30-7-1963	Piacenza
Furcolo Emilio	9- 7-1938	Ing. elettrotecnica - Napoli, 6-8-1968	Cremona
Fusco Sergio	15- 7-1928	Ing. civ. idraulica - Roma, 20-12-1965	Bergamo
Gagliano Gaetano	26- 1-1907	Ing. civ. edile - Palermo, 23-11-1932	Firenze
Galeno Renato	11-11-1924	Ing. ind. meccanica - Napoli, 29-10-1954	Milano
Garaffo Salvatore	19- 4-1939	Ing. ind. meccanica - Pisa, 12-7-1968	Milano
Garrano Giuseppe	30- 4-1928	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 30-5-1961	Catania
Gavilli Carlo	19-12-1923	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 24-6-1948	Firenze
Geraci Angelo	1-12-1927	Ing. civ. edile - Napoli, 24-3-1956	Napoli
Giammari Alberto	23- 8-1923	Ing. ind. meccanica - Roma, 29-12-1949	Dir. gen.
Giorgi Enzo	1- 9-1928	Ing. civ, trasporti - Roma, 14-3-1957	Roma
Giori Antonio	8-10-1924	Ing. civ. edile - Pisa, 28-2-1953	Roma
Giudiceandrea Stefano	27- 1-1929	Ing. civ. idraulica - Roma, 4-3-1957	Catania
Govi Paolo	10- 1-1934	Ing. civ. chimica - Bologna, 31-10-1963	Modena
Graffeo Carlo	10-10-1921	Ing. civ. edile - Napoli, 1-8-1953	Torino
Grassi Giancarlo	30- 1-1939	Ing. elettrotecnica - Roma, 20-12-1966	Sassari
Grasso Franco	2- 5-1925	Ing. ind. meccanica - Palermo, 2-3-1951	Bari
Grigioni Vincenzo	16- 2-1922	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 27-2-1951	Roma
Grimaldi Michele	8- 3-1929	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 29-7-1955	Napoli
Guidarelli Diomede	7- 8-1923	Ing. civ. edile - Roma, 14-3-1957	Roma
Guicciani Angiolino	18- 5-1924	Ing. ind. meccanica - Bologna, 29-5-1952	Firenze
Iacoponi Terzo	22- 3-1929	Ing. civ. idraulica - Pisa, 10-5-1958	Livorno
Imbesi Francesco	14- 7-1941	Ing. ind. elettrotecnica - Genova, 29-4-1968	Genova
Ingegnoli Luigi	25-12-1935	Ing. ind. chimica - Milano, 13-3-1965	Novara
Jallonradi Ermanno	10- 1-1928	Ing. civ. trasporti - Napoli, 20-6-1958	Salerno
Lama Vittorio	10- 5-1929	Ing. ind. meccanica - Napoli, 21-12-1956	Salerno
La Noce Giancarlo	4- 9-1938	Ing. elettronica - Roma, 23-7-1966	Milano
Largaiolli Ugo	30- 3-1939	Ing. elettronica - Bologna, 27-2-1967	Milano
Lauretti Vittorio	4-11-1916	Ing. ind. meccanica - Napoli, 29-3-1952	Livorno
Lazzari Massimo	8- 1-1922	Ing. civ. trasporti - Roma, 5-3-1949	Roma
Lentini Giuseppe	26- 7-1907	Ing. civ. edile - Palermo, 1935	Bologna
Leonardi Salvatore	22- 1-1941	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 11-11-1967	Vicenza
Limongelli Antonio	24- 4-1925	Ing. civ. idraulica - Bari, 25-3-1954	Bari
Linguiti Fausto	7- 4-1932	Ing. civ. trasporti - Roma, 29-4-1957	Roma
Loaldi Giuseppe	28- 5-1920	Ing. ind. elettrotecnica - Milano, 10-11-1951	Milano
Lombardi Carlo	6- 5-1927	Ing. ind. meccanica - Napoli, 28-2-1957	Napoli
Longobucco Domenico	2- 2-1943	Ing. ind. meccanica - Bologna, 30-7-1968	Torino
Loreti Agostino	21- 8-1920	Ing. civ. trasporti - Roma, 22-11-1949	Ancona
Lucidi Giancarlo	6- 3-1937	Ing. elettronica - Pisa, 20-7-1964	Terni
Lusardi Giulio	2- 3-1941	Ing. meccanica - Palermo, 3-11-1965	Palermo
Maggi Giovanni	24- 3-1921	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 29-7-1947	Dir. gen.

Cognome e nome	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Maggio Giuseppe	28-10-1925	Ing. ind. meccanica - Palermo, 25-11-1952	Bergamo
Magnatti Luigi	16-11-1922	Ing. ind. elettrotecnica - Milano, 28-7-1950	Dir. gen.
Malaspina Livio	11- 5-1927	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 23-7-1958	Milano
Mancinelli Giovanni	27- 7-1920	Ing. civ. trasporti - Roma, 22-4-1947	Roma
Mancini Augusto	3- 4-1939	Ing. ind. meccanica - Bologna, 31-10-1963	Venezia
Mantani Vincenzo	19- 7-1926	Ing. ind. meccanica - Bologna, 26-7-1958	Torino
Marafioti Domenico	8-12-1930	Ing. ind. elettrotecnica - Padova, 12-7-1963	Vicenza
Marchini Mauro	1-12-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 21-12-1962	Modena
Marcosano Francesco	31- 7-1923	Ing. ind. meccanica - Napoli, 4-4-1950	Milano
Martin Giuseppe	17- 9-1933	Ing. ind. elettrotecnica - Padova, 14-11-1961	Venezia
Mazzanti Aldo	11- 7-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Bologna, 21-12-1951	Bologna
Mazzotti Giorgio	30- 4-1941	Ing. ind. elettronica - Bologna, 28-6-1968	Brescia
Mele Ascanio	9- 4-1930	Ing. ind. aeronautica - Napoli, 7-5-1962	Caserta
Merola Guido	25-12-1939	Ing. ind. chimica - Napoli, 12-4-1968	Bergamo
Merola Pasquale	3-12-1926	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 21-12-1956	La Spezia
Mevoli Gennaro	20- 3-1936	Ing. civ. edile - Bari, 9-3-1962	Milano
Monda Nicola	4- 2-1940	Ing. elettronica - Napoli, 28-4-1966	Napoli
Montanari Fausto	15- 3-1935	Ing. mineraria - Bologna, 30-7-1963	Piacenza
Montanari Giovanni	28- 3-1931	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 31-3-1956	Dir. gen.
Morello Giuseppe	29-10-1935	Ing. civ. idraulica Padova, 1-3-1962	Siracusa
Moretti Mario	5-11-1933	Ing. civ. trasporti - Roma, 13-5-1964	Roma
Mori Benito	25- 8-1936	Ing. civ. trasporti - Roma, 22-7-1966	Genova
Musio Francesco	7- 9-1922	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 22-12-1950	Alessandria
Nappi Dino	20- 3-1941	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 20-12-1967	Torino
Nigri Giovanni	19- 3-1925	Ing. civ. trasporti - Bari, 1-8-1959	Taranto
Nigro Oreste	27- 5-1930	Ing. civ. idraulica - Napoli, 28-2-1957	Roma
Nuovo Onofrio Mario	1- 1-1926	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 21-11-1952	Torino
Nuti Gainluca	12- 7-1938	Ing. elettronica - Pisa, 21-10-1968	Milano
Oddone Antonio	7- 9-1939	Ing. ind. elettrotecnica - Genova, 26-7-1966	Genova
Onofri Vittorio Emanuele	7- 6-1925	Ing. civ. trasporti - Roma, 20-12-1955	Milano
Orlandi Guido	4- 5-1923	Ing. civ. trasporti - Napoli, 18-12-1952	Roma
Palmieri Mario	8- 8-1924	Ing. ind. meccanica - Napoli, 28-11-1957	Catanzaro
Panepinto Francesco Paolo	12- 3-1938	Ing. ind. meccanica - Torino, 30-3-1962	Palermo
Paolelli Riccardo	29- 5-1918	Ing. ind. meccanica - Roma, 6-5-1949	Dir. gen.
Papa Domenico	27- 6-1936	Ing. ind. aeronautica - Napoli, 19-12-1960	Torino
Paradisi Iro	4- 7-1926	Ing. ind. meccanica - Trieste, 21-11-1958	Perugia
Peluffo Rocco	10- 7-1928	Ing. civ. edile - Genova, 1-3-1958	Savona
Perazzi Fabrizio	2- 9-1936	Ing. ind. meccanica - Milano, 27-7-1962	Piacenza
Perazzi Marzio	13- 3-1938	Ing. civ. edile - Milano, 16-12-1961	Milano
Perrini Giuseppe	3- 3-1926	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 27-7-1951	Dir. gen.
Petio Vito	12- 4-1925	Ing. ind. mineraria - Torino, 18-11-1954	Taranto
Petrillo Andrea	1-10-1929	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 8-3-1962	Venezia
Piancaldini Aurelio	11-11-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Milano, 29-7-1967	Milano
Picardi Michele	3- 1-1924	Ing. civ. edile	Trento
Pilozzi Pio	15- 4-1939	Ing. ind. meccanica - Roma, 16-11-1966	Como
Piranio Gerlando	4- 9-1932	Ing. ind. meccanica - Palermo, 9-3-1957	Catania
Pivi Riccardo	3- 4-1920	Ing. ind. meccanica - Bologna, 26-11-1954	Varese
Polizzotto Antonino	1- 1-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 16-11-1962	Catania
Pozzi Luigi	19- 4-1926	Ing. ind. meccanica - Genova, 1-7-1957	Milano
Procaccianti Ettore	31- 7-1921	Ing. civ. trasporti - Roma, 11-4-1947	Roma
Profeti Carlo	20- 9-1937	Ing. ind. meccanica - Pisa, 22-2-1963	Livorno
Proietti Maurizio	18- 9-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 23-7-1966	Milano
Provasi Emilio	30- 8-1927	Ing. ind. meccanica - Genova, 25-7-1952	Dir. gen.
Quarto Angelo	15-11-1939	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 28-4-1966	Genova
Quarto Federico	1- 9-1908	Ing. ind. chimica - Napoli, 23-7-1935	Milano
Ragazzini Giovanni	5- 6-1939	Ing. ind. meccanica - Bologna, 19-12-1966	Ravenna
Rallo Salvatore	20- 2-1940	Ing. ind. meccanica - Polit. Torino, 18-11-1965	Aosta
Raspante Antonino	15- 8-1923	Ing. civ. trasporti - Palermo, 15-11-1958	Messina
Ricci Massimo	22- 2-1927	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 19-12-1953	Palermo
Ricci Maurizio	11- 5-1940	Ing. ind. meccanica - Bologna, 30-11-1965	Milano

Cognome e nome	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Ricci Pirro Vincenzo	5-10-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 11-5-1960	Milano
Ridolfi Camillo	12- 1-1922	Ing. ind. elettrotecnica - Milano, 30-7-1948	Milano
Rinalduzzi Spartaco	8-10-1927	Ing. ind. chimica - Roma, 16-6-1956	Arezzo
Risica Gianfranco	19-12-1925	Ing. civ. trasporti - Padova, 30-10-1952	Ancona
Rizzi Vincenzo	27- 6-1941	Ing. ind. elettrotecnica - Bari, 27-7-1968	Milano
Rizza Giovanni	1- 5-1928	Ing. ind. aeronautica - Torino, 22-11-1956	Torino
Rocca Andrea	30- 4-1922	Ing. civ. edile - Genova, 3-3-1948	Genova
Rossi Domenico	14- 8-1920	Ing. ind. elettrotecnica - Padova, 30-4-1952	Milano
Rotulo Antonio	1- 8-1923	Ing. civ. edile - Napoli, 28-7-1952	Napoli
Ruggiero Crescenzio	25- 8-1935	Ing. civ. edile - Napoli, 10-3-1966	Milano
Ruggiero Antonio	15- 2-1943	Ing. ind. meccanica	Varese
Russo Gennaro	19- 1-1940	Ing. ind. chimica - Napoli, 28-4-1966	Varese
Russo Mario	13- 4-1944	Ing. ind. meccanica - Torino, 2-4-1968	Torino
Sabatini Pierluigi	24-11-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 21-2-1964	Como
Sacco Felice	14-11-1925	Ing. ind. chimica - Roma, 18-12-1952	Dir. gen.
Sagliocco Erminio	14- 1-1926	Ing. ind. meccanica - Napoli, 27-6-1957	Napoli
Saini Guido	2-12-1935	Ing. ind. meccanica - Napoli, 19-12-1961	Milano
Santinello Spartaco	5- 5-1930	Ing. ind. meccanica - Trieste, 26-2-1958	Trieste
Santonastaso Giuseppe	19- 2-1925	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 24-4-1954	Caserta
Santoro Stefano	8- 8-1929	Ing. ind. meccanica - Bologna, 11-5-1956	Bologna
Savorani Eugenio	8- 6-1921	Ing. ind. meccanica - Bologna, 27-7-1956	Brescia
Scala Claudio	17- 3-1926	Ing. ind. meccanica - Bologna, 13-5-1955	Bologna
Schiavi Bruno	8- 9-1941	Ing. ind. meccanica - Bologna, 9-3-1968	Milano
Sciarra Mario	14- 8-1922	Ing. civ. idraulica - Roma, 23-7-1954	Roma
Sciarretta Rocco	17-12-1938	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 6-3-1964	Bologna
Scognamiglio Celestino	24- 5-1938	Ing. ind. elettrotecnica - Napoli, 12-3-1965	Napoli
Scollo Mario	2-10-1938	Ing. ind. elettrotecnica - Milano, 13-5-1966	Milano
Sferruzza Pietro	2- 5-1932	Ing. civ. trasporti - Palermo, 12-3-1959	Palermo
Sgandurra Achille	10- 1-1924	Ing. ind. elettrotecnica - Torino, 20-11-1951	Dir. gen.
Sgroi Salvatore	18- 4-1926	Ing. ind. meccanica - Palermo, 9-3-1957	Palermo
Simoncini Dario	3- 5-1939	Ing. chimica - Bologna, 30-11-1967	Bologna
Sordo Vittorio	30-10-1918	Ing. mineraria - Torino, 28-5-1943	Trento
Sorgetti Ugo	22-10-1922	Ing. elettrotecnica - Torino, 19-11-1949	Torino
Spadaro Rosario	16-11-1927	Ing. ind. meccanica - Torino, 5-4-1951	Palermo
Spataro Donatello	9- 1-1930	Ing. civ. edile - Palermo, 22-11-1957	Roma
Stasi Umberto	8- 1-1930	Ing. civ. trasporti - Napoli, 9-3-1962	Campobasso
Stefanini Ferdinando	6- 7-1936	Ing. ind. elettrotecnica - Pisa, 22-4-1967	Torino
Stellato Francesco	28- 5-1936	Ing. elettronica - Pisa, 17-12-1966	Padova
Sturchio Luigi	2- 9-1935	Ing. civ. trasporti - Roma, 12-5-1962	Massa Carrara
Svicher Gastone	8- 3-1925	Ing. ind. chimica - Roma, 26-7-1962	Roma
Tamburrini Ferruccio	25-11-1919	Ing. civ. edile - Roma, 26-11-1948	Padova
Tani Mario	1- 1-1939	Ing. aeronautica - Pisa, 17-7-1965	Milano
Tantillo Gaetano	27- 6-1924	Ing. ind. meccanica - Milano, 27-2-1954	Milano
Tanzarella Giuseppe	9- 6-1915	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 8-11-1937	Dir. gen.
Tini Luigi	15- 3-1936	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 24-7-1963	Milano
Todaro Antonino	19- 3-1925	Ing. ind. meccanica - Torino, 26-7-1952	Roma
Tola Francesco	28- 2-1927	Ing. civ. edile - Cagliari, 29-7-1957	Cagliari
Tommasi Emilio	13- 7-1926	Ing. ind. meccanica - Pisa, 18-2-1951	Torino
Toro Achille Lucio	6- 5-1937	Ing. ind. meccanica - Napoli, 30-7-1963	Venezia
Tosetto Orlando	25- 1-1936	Ing. ind. chimica - Pisa, 18-2-1961	Firenze
Tramonti Danile Antonio	11- 1-1937	Ing. ind. elettrotecnica - Roma. 7-3-1963	Torino
Uricchio Nicola	11- 5-1937	Ing. industriale - Napoli, 27-7-1967	Milano
Veglio Carlo	29- 6-1914	Ing. civ. edile - Napoli, 1-12-1937	Napoli
Venier Albino	1-11-1921	Ing. ind. chimica - Pisa, 15-11-1950	Dir. gen.
Venditti Pasquale	16-12-1928	Ing. civ. trasporti - Napoli, 11-3-1959	Roma
Verna Nicola	2-10-1940	Ing. ind. elettrotecnica - Bologna, 19-12-1966	Pescara
Vietri Orazio	24- 9-1933	Ing. ind. elettrotecnica - Roma, 25-7-1960	Roma
Vignudelli Flavio	24-10-1919	Ing. civ. edile - Genova, 28-2-1950	Dir. gen.
Villa Tobia	12- 4-1914	Ing. civ. trasporti - Pisa, 29-3-1947	Roma
Viola Enzo	18- 5-1929	Ing. ind. elettrotecnica - Palermo, 9-3-1957	Como

Cognome e nome	Data di nascita	Titolo di studio	Sede
Volpini Giorgio .	24- 3-1925	Ing. civ. trasporti - Genova, 26-3-1954	Roma
Zaccherini Zeno . .	18- 4-1929	Ing. civ. elettrotecnica - Bologna, 26-11-1959	Bologna
Zannini Francesco .	23-12-1919	Ing. ind. elettrotecnica - Padova, 6-7-1948	Padova
Zarotti Luigi .	5- 3-1930	Ing. ind. meccanica - Pisa, 22-2-1963	Firenze
Zampiga Oliviero	11- 5-1940	Ing. elettronica - Bologna, 30-11-1965	Modena
Zenobi Mario . .	1- 4-1921	Ing. civ. trasporti - Roma, 20-12-1945	Roma
Zerilli Salvatore . . .	26- 2-1927	Ing. civ. idraulica - Padova, 23-12-1954	Pescara
Zilli Lamberto .	23- 2-1942	Ing. ind. meccanica - Roma, 7-3-1968	Trieste
Zimmermann Federico . .	6- 5-1925	Ing. ind. meccanica - Pisa, 20-7-1957	Milano
Zocaro Panfilo .	5- 9-1926	Ing. civ. trasporti - Roma, 16-5-1958	Pescara

(6242)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1970.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Sant'Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sant'Antimo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 17 giugno 1969 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Sant'Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Sant'Antimo (Napoli);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 17 giugno 1969, relativo alla nomina degli organi della gestione straordinaria della su indicata banca;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Sant'Antimo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Sant'Antimo (Napoli), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 17 giugno 1969, sono prorogate fino al 17 dicembre 1970 ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1970

Il Ministro: COLOMBO

(6401)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1970.

Classificazione tra le provinciali di diciassette strade in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 30 del 24 aprile 1968; con il quale il consiglio provinciale di Sassari ha deliberato di richiedere la classificazione tra le strade provinciali di ventidue strade di bonifica e comunali;

Ritenuto che in conformità del voto 16 dicembre 1969, n. 2008, del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono classificabili fra le provinciali, a termini dell'art. 5 della legge n. 126 le seguenti diciassette strade:

1) Litoranea strada statale n. 200 Marina di Sorso-Platamona-Portotorres . . . . km. 17+405 —

2) Buddi Buddi-Mare . . . . . » 2+000 —

3) Panoramica di La Maddalena » 12+926 —

4) Panoramica Olbia-golfo Aranci » 13+868,37

5) Chiaramonti-Erula . . . . . » 18+476 —

6) Ittireddu-bivio allevamento cavalli . . . . » 15+100 —

7) dal km. 178+500 della strada statale n. 131 presso Torralba al chilometro 5+400 della provinciale Torralba-S. Lucia con diramazione alla stazione di Torralba . . . . . . » 10+550 —

8) variante alla strada statale numero 128-*bis* nei pressi di Pattada » 4+750 —

9) strada statale n. 131-bivio Siligo . . . . » 1+500 —

10) Bottidda-Badu Erveghes-confine prov. di Nuoro . . . . . . » 9+350 —

11) da Bultei alla provinciale Benetutti-Nuoro attraverso le tenute di San Saturnino e raccordo di questa con Bono . . . . » 13+085,80

12) Olbia-golfo Aranci . . . . . » 14+720 —

13) Ploaghe-Fenosu . . . . . » 8+865 —

14) Bottidda - Burgos - Esporlatu - strada statale n. 128-*bis* . . . . . » 6+375 —

15) dal km. 299+000 della strada statale n. 125 (orientale sarda) al km. 10+000 della strada provinciale Olbia-Loiri-Padru	km.	17+825 —
16) di accesso a Monteleone Roccadoria	»	2+000 —
17) Codrongianus-Saccargia	»	2+450 —
estesa complessiva	km.	171+246,17

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 171+246,17 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(6442)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa Valtrompia, società cooperativa a r. l. », con sede in Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza in data 30 novembre 1969 con la quale il presidente del consiglio di amministrazione della società « Cooperativa Val Trompia a r. l. », con sede in Brescia, chiede, in considerazione dello stato d'insolvenza in cui versa l'ente, che la stessa venga posta in liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze degli accertamenti successivamente effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia alla cooperativa sopracitata;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa Val Trompia a r. l. », con sede in Brescia, costituita per rogito notaio dott. Francesco Durante in data 6 dicembre 1966 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Fausto Lombardi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6569)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Labor », con sede in Villavallelonga.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del tribunale di Avezzano in data 23 gennaio 1970 con cui è stato dichiarato lo stato d'insolvenza, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della cooperativa di produzione e lavoro « Labor », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Villavallelonga (L'Aquila);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa di produzione e lavoro « Labor », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Villavallelonga (L'Aquila), costituita per rogito notaio Arturo Di Giovanni in data 5 marzo 1959 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Anselmo Serone ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6597)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1970.

Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1970, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di luglio 1970 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 220.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 luglio 1970.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1970
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 400

(6797)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa muratori « Castenedolo », con sede in Brescia.

Con decreto del Minsitro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 giugno 1970 il rag. Remo Bertoni è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa muratori « Castenedolo », con sede in Brescia, in sostituzione del dott. Raffaele Orlandi, dimissionario.

(6407)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa di consumo di Binasco

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 giugno 1970 la gestione commissariale della Società cooperativa di consumo di Binasco (Milano) è stata prorogata fino al 30 novembre 1970.

(6358)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Drena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1970, il comune di Drena (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6630)

Autorizzazione al comune di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1970, il comune di Aci Sant'Antonio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.784.176, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6631)

Autorizzazione al comune di Praso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1970, il comune di Praso (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6632)

Autorizzazione al comune di Carpignano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, il comune di Carpignano Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.933.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6552)

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1970, il comune di Castagneto Carducci (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.927.154, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6553)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1970, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.160.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6554)

Autorizzazione al comune di Corna Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1970, il comune di Corna Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 766.549, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6555)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1970, registro n. 51, Pubblica istruzione, foglio n. 79 è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Danesi Lucia avverso il provvedimento, comunicato all'interessata, con la nota n. 2937 del 16 marzo 1964 del provveditore agli studi di Pistoia, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto la istanza della professoressa medesima, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla costruzione di carriera.

(6353)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Santa Maddalena ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Santa Maddalena » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Santa Maddalena »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Santa Maddalena » (in lingua tedesca St. Magdalener), è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Santa Maddalena » deve essere ottenuto da uve provenienti da vitigni Schiava: grossa (Grossvernatsch); media (Mittervernatsch); grigia (Grauvernatsch) e Tschaggele (Tschaggerlevernatsch).

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Santa Maddalena » comprende in tutto od in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), S. Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di sopra, Laitago di sopra (Signato), Laste basse, Cornedo, Cardano, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, maso Ebnacher e maso Plattner in comune di Renon.

Tale zona è così delimitata:

Partendo in località Bagni di zolfo (km. 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) il confine segue in direzione est la linea di quota m. 300, taglia il torrente S. Maurizio e prosegue, sempre a quota 300, fino alla località Guncina. Piega quindi a nord, comprendendo il maso Pichler (q. 529) e prosegue lungo la linea di quota 700 fino al rio Fago, ove si identifica con il confine comunale Bolzano-S. Genesio.

Lungo il confine comunale il limite della zona di produzione del vino « Santa Maddalena » arriva al rio S. Genesio, che segue piegando ad est.

Alla confluenza del rio S. Genesio con il torrente Talvera il confine piega decisamente a sud seguendo il torrente che in questo punto coincide col confine comunale di Bolzano.

In prossimità del cotonificio il confine comunale ed il limite della zona volgono ad est fino ad arrivare a q. 853, ove il limite della zona si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (q. 832) proveniente da l'Assunta. Passa a nord, rispettivamente a nord ovest dei masi Ebnacher e Plattner, che sono inclusi nella zona, raggiunge il tracciato della cremagliera del Renon (q. 843), che segue in direzione sud fino ad incrociare di nuovo il confine comunale.

Segue il confine comunale finchè questo corre lungo il rio Rivellone. Da questo punto (q. 525) volge ad est, passa a nord del maso Loosmann, prosegue lungo la linea di quota 700, ritorna per breve tratto in concomitanza del confine comunale (q. 678) fino ad incontrare la carrareccia che porta al maso Unterplatten. Prosegue in direzione est, mantenendosi parallela ed a nord della carrareccia stessa (qq. 577, 651) fino a raggiungere l'ansa a gomito del fiume Isarco (q. 296, km. 445 della strada statale n. 12 del Brennero).

Segue ora, prima in direzione sud poi in direzione ovest la strada statale n. 12 fino al km. 444, quindi volge di nuovo a sud per raggiungere in località Cornedo la linea di quota m. 500 che segue fino alla località S. Geltrude, passando per Cardano, Campegno, Campiglio, Virgolo ed Aslago.

Piega, ad ovest, lungo via castel Flavon, alla periferia della città, segue in direzione nord la ferrovia, fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino a quota 267 della località Pronzegg, ove piega, tagliando il fiume, verso nord ovest (q. 279) per raggiungere in linea diretta e costeggiare la ferrovia fino alla stazione a valle della funivia del Renon.

Raggiungendo a questa altezza la linea altimetrica m. 300 la segue a piè di monte lungo il lato nord della città, passando per Dodiciville, S. Giovanni, S. Arrigo e S. Pietro. Giunge quindi al torrente Talvera che interseca in corrispondenza del ponte di S. Antonio. Volge a sud ovest, sempre lungo la linea altimetrica m. 300 a piè di monte e a nord della città, passa per le località Fago e Guncina. All'altezza della q. 325, lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiungere la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo questa ultima fino alla località Bagni di zolfo, punto di partenza della descrizione.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Santa Maddalena » devono rispondere per condizioni ambientali di coltura a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di buona esposizione con esclusione di quelli esposti a nord e nord-est nonchè i vigneti situati alla sinistra della vallata dell'Isarco, posti ad una altitudine superiore ai 500 m.s.m..

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino « Santa Maddalena » non deve essere superiore a q.li 125/ha di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Bolzano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Santa Maddalena » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10°,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' consentita, nella misura massima del 10 per cento del volume, la tradizionale correzione dei mosti e dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Santa Maddalena », con uve, mosti o vini di Lagrein e/o Pinot nero provenienti da vigneti situati anche al di fuori della zona di produzione delimitata nell'art. 3 purchè ubicati entro il territorio della provincia di Bolzano.

Art. 6.

Il vino « Santa Maddalena », all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosso rubino a granato, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento.

odore: vinoso, caratteristico, con profumi ricordanti quelli della viola e della mandorla, più accentuati ed eterei dopo lieve invecchiamento;

sapore: leggero aroma caratteristico, con gusto vellutato che ricorda la mandorla, sapido, pieno abbastanza di corpo;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50°;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

L'uso della specificazione aggiuntiva « classico » (Klassischer Ursprungsgebiet) per il vino « Santa Maddalena » è concesso al prodotto della zona originaria più antica, già indicate dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente: « delimitazione del territorio di produzione del vino tipico « Santa Maddalena ».

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Santa Maddalena » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Santa Maddalena », può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,

fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 10 per cento il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(6624)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 Mod. 241 D.P. — Data: 6 febbraio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Parma — Intestazione: Cantoni Mario — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 giugno 1970

(5509)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 9 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,15	629,20	629,20	629,15	629,10	629,15	629,15	629,15	629,15	629,20
Dollaro canadese	608,30	607,95	608 —	607,90	607,10	608,30	608 —	607,90	608,30	608,30
Franco svizzero	146,24	146,07	146,02	146,07	146 —	146,24	146,07	146,07	146,74	146,10
Corona danese	83,92	83,90	83,98	83,885	83,80	83,92	83,87	83,885	83,92	83,90
Corona norvegese	88,08	88,08	88,05	88,06	88 —	88,08	88,055	88,06	88,08	88,08
Corona svedese	121,44	121,43	121,45	121,15	121,40	121,44	121,18	121,15	121,44	121,40
Fiorino olandese	173,98	173,93	174,05	173,89	173,90	173,98	173,87	173,89	173,98	173,95
Franco belga	12,67	12,678	12,68	12,6795	12,68	12,67	12,679	12,6795	12,67	12,67
Franco francese	114,06	114,03	114,04	114,04	114 —	114,06	114,02	114,04	114,06	114,05
Lira sterlina	1504,95	1504,70	1505 —	1504,80	1504 —	1504,95	1504,70	1504,80	1504,95	1504,50
Marco germanico	173,34	173,30	173,23	173,22	173,20	173,34	173,20	173,22	173,34	173,20
Scellino austriaco	24,36	24,35	24,37	24,3720	24,25	24,26	24,37	24,3720	24,36	24,34
Escudo portoghese	22,02	22 —	22,03	22,025	22,10	22,02	22 —	22,025	22,02	22,02
Peseta spagnola	9,04	9,04	9,045	9,045	9 —	9,04	9,045	9,045	9,04	9,03

Media dei titoli del 9 luglio 1970

Rendita 5 % 1935	91,80
Redimibile 3,50 % 1934	96,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	72,95
» 5 % (Ricostruzione)	81,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	77,625
» 5 % (Città di Trieste)	75,75
» 5 % (Beni esteri)	72,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78 —
» 5,50 % » » 1968-83	83,80
» 5,50 % » » 1969-84	88,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	91,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,225
» 5 % (» 1° gennaio 1979)	94,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1970

Dollaro USA	629,15
Dollaro canadese	607,95
Franco svizzero	146,07
Corona danese	83,877
Corona norvegese	88,057
Corona svedese	121,165
Fiorino olandese	173,88
Franco belga	12,679
Franco francese	114,03
Lira sterlina	1504,75
Marco germanico	173,21
Scellino austriaco	24,371
Escudo portoghese	22,012
Peseta spagnola	9,045

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 30 gennaio 1970 al 19 febbraio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 158/70, n. 217/70 e n. 262/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	II. Riso semigreggio (non pilato):	
	a. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	4,597
	b. altro	4,712
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	a. Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,176 (2)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (3)	8,233 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,418 (2)
	b. Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,512 (2)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (3)	8,768 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,900 (2)
	II. altro:	
	a. Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,701 (2)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (3)	10,410 (2)
	- per le esportazioni verso l'Austria	8,862 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,800 (2)
	b. Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,112 (2)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (3)	11,160 (2)
	- per le esportazioni verso l'Austria	9,500 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,500 (2)
	C. spezzato	3,000

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - *Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n.* 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5148)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 20 febbraio 1970 al 26 febbraio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 300/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	II. Riso semigreggio (non pilato):	
	a. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	4,597
	b. altro	4,712
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	a. Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia . . .	5,176 (2)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (3)	8,233 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,418 (2)
	b. Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,512 (2)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (3)	8,768 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,900 (2)
	II. altro:	
	a. Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,701 (2)
	- per le esportazioni verso l'Austria	8,862 (2)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (3)	10,410 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,800 (2)
	b. Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,112 (2)
	- per le esportazioni verso l'Austria	9,500 (2)
	- per le esportazioni verso le zone I, ad eccezione della Libia, II, IV e V (3)	11,160 (2)
	- per le esportazioni verso la Libia	13,000 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,500 (2)
	C. spezzato	3,000 (2)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(2) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10 . . .	2
più di 10 e fino al 15 . . .	4
più di 15 e fino al 20 . . .	6
più di 20 e fino al 30 . . .	15
più di 30 e fino al 40 . . .	30
più di 40 .	100

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5149)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 27 febbraio 1970 al 5 marzo 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 351/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	II. Riso semigreggio (non pilato):	
	a. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	4,597
	b. altro	4,712
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	a. Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,176 (2)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (3)	8,233 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,418 (2)
	b. Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,512 (2)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (3)	8,768 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,900 (2)
	II. altro:	
	a. Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,701 (2)
	- per le esportazioni verso l'Austria	8,862 (2)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (3)	10,410 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,266 (2)
	b. Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,112 (2)
	- per le esportazioni verso l'Austria	9,500 (2)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V, ad eccezione dell'Indonesia (3)	11,160 (2)
	- per le esportazioni verso l'Indonesia	16,500 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,000 (2)
	C. spezzato	3,000

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5150)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 6 marzo 1970 al 25 marzo 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 421/70, n. 467/70 e n. 513/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 .	4,597
	(b) altro	4,712
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,176 (2)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (3)	8,233 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,418 (2)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,512 (2)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (3)	8,768 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,900 (2)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	5,701 (2)
	- per le esportazioni verso l'Austria	9,328 (2)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (3)	10,410 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,266 (2)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,112 (2)
	- per le esportazioni verso l'Austria	10,000 (2)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (3)	11,160 (2)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,000 (2)
	C. spezzato	3,000

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(2) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5%, la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5486)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 1° luglio 1968 al 28 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti 1-7-1968	2-7-1968	dal 3-7-1968 al 5-7-1968	dal 6-7-1968 al 10-7-1968	dall'11-7-1968 al 12-7-1968
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A. denaturati: (1) (2)					
	ex 01 ex 04	- zuccheri bianchi	12.556,25	12.662,50	12.787,50	12.675,00	12.675,00
	ex 01 ex 04	- zuccheri greggi (3)	11.406,25	11.256,25	11.256,25	11.031,25	11.100,00
		B. altri:					
	07	I. zuccheri bianchi	12.556,25	12.662,50	12.787,50	12.675,00	12.675,00
		II. zuccheri greggi:					
	ex 11 ex 14	- destinati ad essere raffinati (3) (4)	11.406,25	11.256,25	11.256,25	11.031,25	11.100,00
	ex 11 ex 14	- altri (3) (5)	11.406,25	11.256,25	11.256,25	11.031,25	11.100,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti dal 13-7-1968 al 16-7-1968	dal 17-7-1968 al 19-7-1968	dal 20-7-1968 al 23-7-1968	24-7-1968	dal 25-7-1968 al 28-7-1968
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
		A. denaturati: (1) (2)					
	ex 01 ex 04	- zuccheri bianchi	12.675,00	12.675,00	12.587,50	12.587,50	12.587,50
	ex 01 ex 04	- zuccheri greggi (3)	11.331,25	11.250,00	11.250,00	11.187,50	11.100,00
		B. altri:					
	07	I. zuccheri bianchi	12.675,00	12.675,00	12.587,50	12.587,50	12.587,50
		II. zuccheri greggi:					
	ex 11 ex 14	- destinati ad essere raffinati (3) (4)	11.331,25	11.250,00	11.250,00	11.187,50	11.100,00
	ex 11 ex 14	- altri (3) (5)	11.331,25	11.250,00	11.250,00	11.187,50	11.100,00

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92%.
Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento CEE n. 431/68.
Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(5570)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° ottobre 1969 al 31 dicembre 1969 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B. gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60 % . . .	12	6.875	23	zero	—
	07	II. uguale o superiore al 60 % . . .	12	8.756	23	zero	—
	11	C. preparazione detta «cioccolato bianco»	17,6	12.475	27	5.194	—
		D. altri (c):					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,6	1.194	27	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	17,6	3.081	27	2.888	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %	17,6	4.675	27	4.388	—
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa) non contenenti amido o fecola	17,6	5.925	27	5.544	—
	27	bb) altri	17,6	7.319	27	5.544	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 %	17,6	7.131	27	6.694	—
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 %	17,6	8.188	27	7.850	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 %	17,6	9.244	27	9.006	—
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 %	17,6	10.256	27	10.163	—
	44	8. uguale o superiore al 90 %	17,6	11.313	27	11.313	—
		II. non nominati, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	47	a. inferiore al 50 %	17,6	13.113	27	5.544	—
	51	b. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %	17,6	12.581	27	6.925	—
	54	c. uguale o superiore al 70 %	17,6	12.725	27	9.813	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65 % . . , , ...	16	6.925	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65% e inferiore all'80% . .	16	8.656	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 %	16	11.544	—	—	—
		B. gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte . . .	18,1	5.413	27	2.888	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % .	18,1	10.681	27	2.306	—
	17	b. uguale o superiore al 7 %	18,1	15.050	27	2.306	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . .	18,1	8.488	27	zero	—
		II. altri:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50 %	18,1	5.194	27	5.194	—
	27	2. uguale o superiore al 50 %	18,1	6.350	27	6.350	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 %	18,1	10.356	27	6.350	—
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 %	18,1	12.175	27	6.350	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 %	18,1	13.781	27	5.775	—
	41	4. uguale o superiore al 6 % . . .	18,1	15.969	27	5.775	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	18,1	18.850	27	1.156	—
	47	b. altre	19	18.850	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g . . .	18,1	11.600	27	5.775	—
	54	2. altre	19	11.600	—	—	—
		b. superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g . .	18,1	32.100	—	—	—
		2. altre					
	58	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % ed inferiore all'11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5 % ed inferiore al 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % ed inferiore al 60 %, presentate in pezzi irregolari	19	18.731	27	6.350	—
	59	bb) non nominate . . .	19	32.100	—	—	—
		c. uguale o superiore al 26 %:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	18,1	Vedi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—	—
	67	2. altre	19	Vedi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT. Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Dazio consolidato in sede GATT. Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	1	3	4	5	6	7	8
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	11	6.231	—	—	—
	04	B. altri	11	4.669	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	16	6.819	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	856	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	16	6.056	—	—	—
	11	bb. uguale o superiore al 60 %	16	10.094	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	1.713	—	—	—
	17	2. altre	16	7.306	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	2.156	—	—	—
	24	2. altre	16	3.925	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	3.738	—	—	—
	31	2. altre	16	4.494	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	5.663	—	—	—
	38	2. altre	16	6.875	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	825	—	—	—
	40	2. altre	16	6.875	—	—	—
	43	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	16	1.138	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 % .	16	11.200	—	—	—
	47	b. uguale o superiore al 5 %	16	15.075	—	—	—
19.03		Paste alimentari (c):					
	01	A. con aggiunta di uova	15	5.556	—	—	—
		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	15	5.556	—	—	—
	07	II. non nominate	15	5.625	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	13,2	1.138 (b)	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:					
		« Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	10	4.900	—	—	—
	04	B. a base di riso	10	6.875	—	—	—
	07	C. altri	10	6.769	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	11	3.875	—	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	10	3.725	24	—	4.375
	04	B. pane azzimo (Mazoth) . .	10	5.763	20	—	4.344
	07	C. pane di glutine per diabetici . .	22	14.063	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50 % . .	21,5	2.575	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 %	21,5	4.563	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 %	22,7	5.463	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % .	22,7	7.125	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 %	22,7	8.794	—	—	—
		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a. inferiore al 70 %	22,7	5.775	35	5.775	—
	14	b. uguale o superiore al 70 %	22,7	10.394	35	10.394	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %:					
	17	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22	1.919	30	—	1.450

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	4.806	35	2.888	—
	24	2. altri	22,7	16.900	35	2.888	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	5.963	35	4.044	—
	31	2. altri	22,7	18.056	35	4.044	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	7.694	35	5.775	—
	37	2. altri . .	22,7	19.788	35	5.775	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22	3.363	30	—	2.531
	44	2. altri	22	18.481	30	—	2.531
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	5.094	35	1.731	—
	51	2. altri	22,7	17.188	35	1.731	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	7.981	35	4.619	—
	57	2. altri	22,7	21.800	35	4.044	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22	4.800	30	—	3.619
	64	2. altri	22	12.863	30	—	3.619

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	22,7	6.056	35	1.731	—
	71	2. altri	22,7	17.263	35	1.156	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65%:					
	74	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22	5.763	30	—	4.344
	77	b. altri	22,7	6.438	35	1.156	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	13,3	4.381	—	—	—
		B. estratti:					
	11	II. altri	14	7.831	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. lieviti naturali vivi:					
		II. lieviti di panificazione:					
	04	a. secchi	19,2	1.681	—	—	—
	07	b. altri	19,2	494	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (c):					
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. granturco	17	2.300	—	—	—
	004	II. riso	17	6.875	—	—	—
	007	III. altri	17	5.794	—	—	—
		B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. paste alimentari non ripiene, cotte	17	2.200	—	—	—
		II. Paste alimentari ripiene:					
	014	a. cotte	17	1.363	—	—	—
	017	b. altre	17	3.863	—	—	—
		C. gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3% di materie grasse provenienti dal latte	17	5.413	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a. uguale o superiore al 3% e inferiore al 7%	17	10.681	—	—	—
	027	b. uguale o superiore al 7%	17	15.050	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. iogurt preparati:					
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 % . . .	17	22.750	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 % .	17	32.769	—	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 % .	17	2.025	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	17	4.006	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 % .	17	29.125	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	17	25.275	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	17	36.650	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	17	46.763	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 %	17	66.981	—	—	—
	061	b. uguale o superiore all'1,5 %	17	36.406	—	—	—
	064	E. preparazioni dette « fondute »	17	(f)21.844	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	071	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . .	17	1.919	—	—	—
	074	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % . . .	17	2.881	—	—	—
	077	cc. uguale o superiore al 45 %	17	3.844	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . .	17	1.619	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	084	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . .	17	3.075	—	—	—
	087	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	17	4.038	—	—	—
	091	cc. uguale o superiore al 45 % . .	17	5.000	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	17	2.888	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	097	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	4.806	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero (d)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	101	bb. uguale o superiore al 32% e inferiore al 45% . .	17	5.769	—	—	—
	104	cc. uguale o superiore al 45% .	17	6.488	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	5.194	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	111	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32% . .	17	7.119	—	—	—
	114	bb. uguale o superiore al 32% .	17	7.838	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50% e inferiore all'85%:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	9.238	—	—	—
	121	2. altre	17	10.200	—	—	—
	124	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85% .	17	10.969	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5% e inferiore al 6%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	7.281	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32% . .	17	9.200	—	—	—
	134	bb. uguale o superiore al 32% e inferiore al 45%	17	10.163	—	—	—
	137	cc. uguale o superiore al 45% . .	17	11.125	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale e superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	8.900	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32% . . .	17	10.356	—	—	—
	147	bb. uguale o superiore al 32% .	17	11.319	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15% e inferiore al 30%:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	10.169	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	17	12.088	—	—	—
	157	bb. uguale o superiore al 32% . .	17	12.806	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	17	12.475	—	—	—
	164	2. altre	17	14.156	—	—	—
	167	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50% .	17	15.938	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6% e inferiore al 12%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . . .	17	14.563	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	174	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	17	16.481	—	—	—
	177	bb. uguale o superiore al 32% . . .	17	17.444	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	17	16.181	—	—	—
	184	2. altre	17	17.638	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15% e inferiore al 30%:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	17	17.450	—	—	—
	191	2. altre	17	19.131	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	17	19.756	—	—	—
	197	2. altre	17	20.481	—	—	—
	201	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50% . .	17	21.488	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12% e inferiore al 18%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	17	21.844	—	—	—
	207	2. altre	17	23.763	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	17	23.463	—	—	—
	214	2. altre	17	24.694	—	—	—
	217	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15%	17	24.731	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18% e inferiore al 26%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	17	32.769	—	—	—
	224	2. altre . . .	17	33.244	—	—	—
	227	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%	17	33.919	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26% e inferiore al 45%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	50.394	—	—	—
	234	2. altre	17	52.313	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . . .	17	52.700	—	—	—
	241	2. altre	17	54.144	—	—	—
	244	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25% .	17	55.588	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45% e inferiore al 65%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	17	77.600	—	—	—
	251	2. altre . .	17	78.700	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	17	79.913	—	—	—
	257	2. altre	17	79.375	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17	99.775	—	—	—
	264	b. altre .	17	100.925	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 %	17	120.938	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2%	10,8	3.175	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 % .	10,8	3.338	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 %	10,8	5.888	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. polialcoli:					
	77	II. mannite	12	12.813	—	—	—
		III. sorbite:					
		a. in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2 % calcolata con riferimento al tenore in sorbite	12	1.031	—	—	—
	84	2. altra	9	3.844	—	—	—
		b. altra:					
	87	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2 %, calcolata con riferimento al tenore in sorbite	12	1.475	—	—	—
	91	2. non nominata	9	5.469	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti . . .	18	1.138	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di tali sostanze:					
	07	I. inferiore al 25 %	13	288	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %	13	569	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %	13	906	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %	13	1.138	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze:					
	01	a. inferiore al 55 %	14	569	20	—	—
	04	b. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	14	794	20	—	—
	07	c. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %	14	969	20	—	—
	11	d. uguale o superiore all'83 %	14	1.138	20	—	—

NOTE

(*a*) Per le merci disciplinate dal Regolamento C.E.E. n. 1059/69, per le quali è prevista una consolidazione in sede G.A.T.T., l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T., costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*b*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8), ad eccezione della tapioca (v.d. 19.04) per la quale è sospesa l'applicazione del dazio specifico.

(*c*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico si applica con la riduzione del 40 per cento:

— voce ex 17.04-D Rahat loukoum; halva

— voce 19.03 Paste alimentari

— voce ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè compresse altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*d*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dal Marocco e dalla Tunisia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede GATT (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*e*) Il diritto addizionale sugli zuccheri (colonna 7) o sulla farina (colonna 8) può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi, calcolati in saccarosio, o del quantitativo di farine di cereali effettivamente contenuti nella merce (Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n 512 del 23 settembre 1969, prot. n. 7775/UTCD).

Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco .	L.	11.546 per 100 kg
Farina di grano tenero	»	3.620 » » »
Farina di segala . .	»	4.373 » » »

(*f*) Per le preparazioni denominate « fondute », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecole e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministro per le Finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

(5489)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montaner, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montaner, frazione del comune di Sarmede e della Cassa rurale ed artigiana di Revine Lago, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Revine Lago da parte della Cassa rurale ed artigiana di Tarzo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Tarzo, che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi, società cooperativa a responsabilità limitata, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli delle aziende incorporande in Montaner ed in Revine Lago.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Montaner, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montaner, frazione del comune di Sarmede (Treviso), in data 13 luglio 1969, della Cassa rurale ed artigiana di Revine Lago, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Revine Lago (Treviso), in data 13 luglio 1969, e della Cassa rurale ed artigiana di Tarzo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Tarzo (Treviso), in data 20 luglio 1969, relative alla fusione delle tre società, mediante incorporazione delle prime due nella terza;

Dispone:

1. Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montaner, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montaner, frazione del comune di Sarmede (Treviso) e della Cassa rurale ed artigiana di Revine Lago, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Revine Lago (Treviso), nella Cassa rurale ed artigiana di Tarzo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Tarzo (Treviso), che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi, società cooperativa a responsabilità limitata, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. La Cassa rurale incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli delle aziende incorporande in Montaner ed in Revine Lago.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1970

Il Governatore: CARLI

(6405)

Autorizzazione all'incorporazione della Banca popolare giuliana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Trieste, da parte della Banca Antoniana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli bancari dell'incorporanda.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 21 febbraio 1970 dalle assemblee straordinarie dei soci della Banca Antoniana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Padova, e della Banca popolare giuliana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Trieste, relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare giuliana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Trieste, da parte della Banca Antoniana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Padova;

2. La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari della incorporanda.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1970

Il Governatore: CARLI

(6402)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1963, n. 114, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le accademie di belle arti ed i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Bologna.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle colonie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione raziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla data del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e liceo artistico di Bologna entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli chè il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Bologna con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dello art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e dei titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la commissione, con motivata relazione, proporrà, a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, non più di tre candidati, in ordine alfabetico che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente articolo 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi della legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 357, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 400 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 400 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 400, copia dello stato di servizio e il certificato medico.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1970
Registro n. 50, foglio n. 311

PROGRAMMI DEGLI ESAMI

Norme generali

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione sui principali movimenti artistici contemporanei.

Pittura

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche pittoriche (affresco, tempera, encausto, olio, mosaico, ecc.) e dimostrare di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito nella scuola e scelto dalla commissione. Potrà essere invitato, altresì, ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della pittura e della decorazione nei vari corsi della Accademia.

Il presente programma è stato approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 30 aprile 1963.

(6257)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso l'istituto papirologico « Girolamo Vitelli » dell'Università di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'istituto papirologico « Girolamo Vitelli » dell'Università di Firenze.

Considerato che l'attuale direttore dell'istituto è professore incaricato e che pertanto, ai sensi dell'art. 3, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, numero 1317, la presidenza della commissione spetta al professore di ruolo più anziano;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse e così costituita:

Presidente:

Montevecchi prof. Orsolina, ordinario di papirologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

Componenti:

Manfredi prof. Manfredo, direttore dell'istituto papirologico « Girolamo Vitelli »;

Donadoni prof. Fabrizio, ordinario di egittologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Amelotti prof. Mario, ordinario di diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova. Incaricato di papirologia presso la facoltà di lettere e filosofia della stessa Università;

Martuscelli dott. Filippo, ispettore generale presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Tentori dott.ssa Maria Adelaide, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 31, *foglio n.* 3

(6277)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di mineralogia, annesso all'istituto di mineralogia e petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Gallitelli prof. Paolo, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, direttore dell'istituto di mineralogia e petrografia.

Componenti:

Gottardi prof. Glauco, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena;

Carapezza prof. Marcello, ordinario di geochimica applicata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo;

Cipriani prof. Curzio, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze;

Neri dott. Domenico, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Giannini dott. Gabriele, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 30, *foglio n.* 391

(6274)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Parma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di paleontologia, annesso all'istituto di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Venzo prof. Sergio, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma, direttore dell'istituto di geologia.

Componenti:

Schreiber prof. Bruno, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma;
Deriu prof. Michele, ordinario di petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma;
Barbieri prof. Francesco, incaricato di micropaleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Parma;
Speranza dott. Pietro, direttore di divisione, della amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Lupi dott. Carlo, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970
Registro n. 31, foglio n. 10

(6275)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di mineralogia, annesso all'istituto di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Carobbi prof. Guido, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, direttore dell'istituto di mineralogia.

Componenti:

Cipriani prof. Curzio, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze;
Azzaroli prof. Augusto, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze;
Merla prof. Giovanni, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze;
Setti dott. Carlo, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Andreassi dott. Renato, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970
Registro n. 30, foglio n. 384

(6270)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Pavia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di paleontologia, annesso all'istituto di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Boni prof. Alfredo, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, direttore dell'istituto di geologia.

Componenti:

Sacchi Vialli prof. Giulia, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia;
Rossi Ronchetti prof. Carla, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano;
Vialli prof. Vittorio, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna;
Criscuoli dott. Giuseppe, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Rapisarda dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970
Registro n. 31, foglio n. 13

(6272)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso l'erbaio dell'Università di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'erbaio annesso all'istituto botanico della facoltà di scienze matemàtiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Francini Corti prof. Eleonora, ordinario di botanica della facoltà di scienze, matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, direttore dell'istituto di botanica.

Componenti:

Pirola prof. Augusto, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna;
Sarfatti prof. Giacomino, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena;
Moggi prof. Guido, libero docente di botanica, incaricato di fitogeografia all'Università di Firenze;
Cammarella dott. Bruno, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

De Antoniis dott. Roberto, consigliere di 1ª classe della amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 30, *foglio n.* 392

(6276)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia dell'Università di Catania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di zoologia, annesso all'istituto di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

La Greca prof. Marcello, ordinario di zoologia I della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania, direttore dell'istituto di zoologia.

Componenti:

Patanè prof. Luigi, ordinario di biologia marina della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania;
Ranzoli prof. Fulvio, ordinario di zoologia II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania;
Tenerelli prof. Vito, incaricato di zoologia e libero docente di zoologia;
Valle dott. Silvano, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Augeri dott. Benito Cateno, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 30, *foglio n.* 399

(6271)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo delle origini dell'Università di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo delle origini, annesso all'istituto di paletnologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Puglisi prof. Salvatore, ordinario di paletnologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, direttore dell'istituto di paletnologia.

Componenti:

Becatti prof. Giovanni, ordinario di archeologia e storia dell'arte greca-romana della facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma;
Pallottino prof. Massimo, ordinario di etruscologia ed antichità italiche della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;
Grottanelli prof. Vinigi Lorenzo, ordinario di etnologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;
Martuscelli dott. Filippo, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Andreassi dott. Renato, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 31, *foglio n.* 14

(6280)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di mineralogia, annesso all'istituto di mineralogia e petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Lauro prof. Carlo, ordinario di petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, direttore dell'istituto di mineralogia e petrografia.

Componenti:

Onorato prof. Ettore, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Accordi prof. Bruno, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Sgarlata prof. Francesco, incaricato di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Cavallo dott. Vito, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Savastano dott. Ettore, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 30, *foglio n.* 383

(6273)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di geologia e paleontologia dell'Università di Torino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di geologia e paleontologia, annesso all'istituto di geologia, paleontologia e geografia fisica dell'Università di Torino;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Malaroda prof. Roberto, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, direttore dell'istituto di geologia, paleontologia e geografia fisica.

Componenti:

Sturani prof. Carlo, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino;

Accordi prof. Bruno, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Piccoli prof. Giuliano, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova;

Neri dott. Domenico, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Giannini dott. Gabriele, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 31, *foglio n.* 8

(6279)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo annesso all'Osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo annesso all'Osservatorio astronomico di Roma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse e così costituita:

Presidente:

Cimino prof. Massimo, ordinario di astronomia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, direttore dell'Osservatorio astronomico.

Componenti:

Baldacci prof. Osvaldo, ordinario di geografia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Somenzi prof. Vittorio, ordinario di filosofia della scienza nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Santucci prof. L., incaricato di chimica generale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino;

Cavallo dott. Vito, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Giannini dott. Gabriele, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 30, *foglio n.* 387

(6278)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di paleontologia annesso all'istituto di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse e così costituita:

Presidente:

Merla prof. Giovanni, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, direttore dell'istituto di paleontologia.

Componenti:

Azzaroli prof. Augusto, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze;

Tavani prof. Guido, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

Vialli prof. Vittorio, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna;

Neri dott. Domenico, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Tentori dott.ssa Adelaide, consigliere di 1ª classe, nella amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 30, *foglio n.* 389

(6293)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Pavia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di mineralogia, annesso all'istituto di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Mazzi prof. Fiorenzo, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, direttore dell'istituto di mineralogia.

Componenti:

Boni prof. Alfredo, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia;

Gottardi prof. Glauco, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena;

Cocco prof. Giovanni, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia;

Speranza dott. Pietro, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Andreassi dott. Renato, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 31, *foglio n.* 11

(6286)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia dell'Università di Pisa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di zoologia, annesso all'istituto di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Benazzi prof. Mario, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, direttore dell'istituto di zoologia.

Componenti:

Papi prof. Floriano, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

Radmilli prof. Antonio, straordinario di paleontologia umana della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa;

Nobili prof. Renzo, straordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

Criscuoli dott. Giuseppe, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Penta dott. Elena, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 30, *foglio n.* 394

(6287)

Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia dell'Università di Torino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957. n. 3:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami a due posti di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di zoologia, annesso all'istituto di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Parenti prof. Umberto, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, direttore dell'istituto di zoologia.

Componenti:

Bacci prof. Guido, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino;

Meda prof. Eugenio, ordinario di fisiologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino;

Rossi prof. Lucia, incaricato di zoologia sistematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita di Torino;

Martuscelli dott. Filippo, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Savastano dott.. Ettore, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 30, *foglio n.* 398

(6288)

Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia dell'Università di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami a due posti di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di zoologia, annesso all'istituto di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Pardi prof. Leo, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, direttore dell'istituto di zoologia.

Componenti:

Padoa prof. Emanuele, ordinario di anatomia comparata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze;

Papi prof. Floriano, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

Lanza prof. Benedetto, incaricato di zoologia II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze;

De Vita dott. Manfredo, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Rapisarda dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 30, *foglio n.* 396

(6289)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia dell'Università di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di zoologia annesso all'istituto di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Reverberi prof. Giuseppe, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo, direttore dell'istituto di zoologia.

Componenti:

Ruggieri prof. Giuliano, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo;

Ortolani prof. Giuseppina, ordinario di istologia ed embriologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo;

Mancuso prof. Vincenzo, libero docente in biologia e zoologia;

D'Adamo dott. Ottaviano, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Andreassi dott. Renato, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 31, *foglio n.* 18

(6290)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia dell'Università di Pavia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di zoologia, annesso all'istituto di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Milani prof. Riccardo, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, direttore dell'istituto di zoologia.

Componenti:

Sarà prof. Michele, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari;

Cognetti prof. Giuseppe, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena;

Mainardi prof. Danilo, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma;

Neri dott. Domenico, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Tentori dott.ssa Maria Adelaide, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 31, *foglio n.* 10

(6291)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di paleontologia, annesso all'istituto di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Accordi prof. Bruno, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, direttore dell'istituto di geologia e paleontologia.

Componenti:

Lauro prof. Carlo, ordinario di petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Ogniben prof. Leone, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania;

Malatesta prof. Alberto, incaricato di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Speranza dott. Pietro, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Lupi dott. Carlo, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 31, *foglio n.* 17

(6292)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di paleontologia, annesso allo istituto di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse e così costituita:

Presidente:

Dal Piaz prof. Giambattista, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, direttore dell'istituto di geologia e paleontologia.

Componenti:

Piccoli prof. Giuliano, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova;

Omodeo prof. Pietro, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova;

Proto Decima prof. Franca, incaricato di micropaleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova;

Riccardo dott. Alfonso, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

De Paolis dott. Giorgio, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 31, *foglio n.* 7

(6294)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di antichità etrusche ed italiche dell'Università di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami a un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di antichità etrusche ed italiche, annesso all'istituto di etruscologia ed antichità italiche della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Pallottino prof. Massimo, ordinario di etruscologia ed antichità italiche della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, direttore dell'istituto di etruscologia ed antichità italiche.

Componenti:

Mansuelli prof. Guido Achille, ordinario di archeologia e storia dell'arte greca e romana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna;

Neppi Modona prof. Aldo, ordinario di antichità greche e romane della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova;

Arias prof. Paolo Enrico, ordinario di archeologia e storia dell'arte greca e romana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa;

Setti dott. Carlo, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Penta dott. Elena, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 31, *foglio n.* 9

(6301)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2537, prot. n. 3308 in data 8 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 7098 in data 1° settembre 1966;
Visto il proprio decreto n. 2538, prot. n. 3376 in data 9 aprile 1970, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Visto che la 2ª condotta «Bargi» del comune di Camugnano, a seguito della rinuncia del dott. Bianco Enrico, è rimasta vacante e disponibile;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dai singoli candidati;
Considerato che il dott. Stoico Ugo Gerardo, che nell'ordine precede, ha rinunciato alla nomina per la condotta citata;
Visto che il dott. Truncali Michele ha diritto alla nomina a termini di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica 2ª «Bargi» del comune di Camugnano è assegnata al dott. Truncali Michele.

Bologna, addì 12 giugno 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(6258)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto di questo ufficio n. 7945 in data 3 novembre 1967, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico a quattro posti di medico condotto vacanti nel comune di Genova alla data del 30 novembre 1965;
Considerato l'avvenuto decesso del presidente di detta commissione, dott. Della Gatta Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;
Ritenuto di dover provvedere alla relativa sostituzione;
Vista la designazione del Ministero della sanità nella persona del dott. Guido Coletta, ispettore generale amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Della Gatta Riccardo, deceduto, viene nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa il dott. Coletta Guido, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Genova, nonchè del comune interessato.

Genova, addì 15 giugno 1970

Il medico provinciale: PODESTÀ

(6365)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1970, n. 2.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del 23 aprile* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' approvato in lire 83.127.130.138 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e di ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrate devolute da enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 7.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 17902 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art. 8.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa e su proposta dell'assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione al consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 17903 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art. 9.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la

iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 5.

Art. 10.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le variazioni compensative agli stanziamenti iscritti ai capitoli relativi a stipendi, paghe ed altri assegni fissi, a compensi per lavoro straordinario, a compensi speciali e a indennità di missione e di trasferimento, occorrenti in dipendenza di trasferimenti di personale, disposti nel corso dell'anno finanziario, da un ramo all'altro dell'amministrazione regionale.

Le variazioni predette devono esaurirsi nell'ambito di capitoli, compresi tra quelli indicati nei commi precedenti, che abbiano analoga denominazione.

Art. 11.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa e su proposta degli assessori competenti di concerto con l'assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 12.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa e su proposta degli assessori competenti di concerto con l'assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 13.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro e pubblica istruzione di concerto con l'assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 15410 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21129 dello stato di previsione dell'entrata, dell'importo dei ricuperi, a qualsiasi titolo compiuti, di somme erogate sul predetto capitolo di spesa.

Art. 14.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore agli enti locali di concerto con l'assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione al capitolo 26201 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21140 dello stato di previsione dell'entrata, dell'importo dei rimborsi delle quote non utilizzate dei contributi e delle sovvenzioni erogati sul predetto capitolo di spesa.

Art. 15.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli 26609, 26610, 26611, 26612, 26613, 26658, 26659, 26660, 26661, 26662, 26663, 26664, 26665, 26666, 26667, 26668, 26669, 26670, 26671, 26672, 26673, 26674, 26675 e 26688 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21114 dello stato di previsione dell'entrata ed in conformità alla specifica destinazione datale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, assegnata in favore della regione e non iscritta negli annessi stati di previsione.

Art. 16.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli 26614, 26615, 26676, 26677, 26678, 26679, 26680, 26681 e 26682 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21115 dello stato di previsione dell'entrata ed in conformità alla specifica destinazione datale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 23 maggio 1964, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, assegnata in favore della regione e non iscritta negli annessi stati di previsione.

Art. 17.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli 26620 e 26690 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21130 dello stato di previsione dell'entrata, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 27 ottobre 1966, n. 910, per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, assegnata alla regione.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa e su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui predetti capitoli 26620 e 26690 dello stato di previsione della spesa, in conformità alla specifica destinazione data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla quota assegnata in favore della regione.

Art. 18.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione al capitolo 26901 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21120 dello stato di previsione dell'entrata, dei fondi stanziati dallo Stato e versati alla regione per l'attuazione del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola, da riversare nella contabilità speciale di cui all'art. 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 19.

Il presidente della Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti per materia, di concerto con l'assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi — in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termini del precedente art. 6, e in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri — dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della regione, in applicazione di apposite norme legislative.

Art. 20.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970.

Art. 21.

E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970, annesso alla presente legge (allegato n. 1), ai termini dell'art. 8 dello statuto della Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di L. 1.000.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima ai sensi dell'art. 9, lettera *f*), del suo statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 aprile 1970

ABIS

(6260)

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1970, n. 3.

Istituzione dell'Azienda regionale sarda trasporti (A.R. S.T.).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 9 *giugno* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita, con sede in Cagliari, l'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.), dotata di personalità giuridica pubblica.

L'Azienda è posta sotto le direttive e il controllo della Regione autonoma della Sardegna che li esercita tramite lo Assessorato ai trasporti.

L'Azienda concorre a promuovere ed a realizzare la pubblicizzazione dei trasporti nella regione nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione.

Art. 2.

L'A.R.S.T. ha per oggetto l'impianto e l'esercizio, nel territorio della regione, di servizi pubblici automobilistici di linee extraurbane per trasporto di persone e bagagli, ordinari, stagionali ed a contratto.

Art. 3.

L'assessore ai trasporti promuoverà il coordinamento della attività dell'A.R.S.T. con quella delle aziende pubbliche municipali e consortili, già esistenti o che si costituiranno, esercenti servizi di trasporto urbano e con quella delle ferrovie attualmente in concessione, in attesa che la statizzazione delle medesime ferrovie, richiesta dal piano di rinascita economica e sociale della Sardegna, ne definisca la gestione futura.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale - tramite l'A.R.S.T. - indirà conferenze periodiche regionali ed anche a carattere zonale, al fine di promuovere la partecipazione delle comunità e delle loro rappresentanze alla elaborazione dei programmi di sviluppo del servizio pubblico dei trasporti nella regione.

Art. 5.

L'A.R.S.T. ha i seguenti organi: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei sindaci.

Art. 6.

L'A.R.S.T. è amministrata dal consiglio di amministrazione che dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima.

Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) un consigliere designato dall'Assessore ai trasporti;

b) un consigliere designato dall'Assessore alle finanze;

c) tre consiglieri designati dall'Assessore al lavoro, scelti tra una rosa di nomi designati dai sindacati dei lavoratori;

d) tre rappresentanti degli enti locali sardi eletti dal Consiglio regionale;

e) tre esperti in materia di trasporti eletti dal Consiglio regionale.

Per le elezioni dei rappresentanti di cui alle lettere *d*) ed *e*) ciascun consigliere regionale non potrà votare per più di due nomi.

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri. Il presidente e il consiglio di amministrazione non possono essere riconfermati per più di una volta.

Art. 7.

Il presidente dell'A.R.S.T. ha la legale rappresentanza della Azienda.

Egli convoca e presiede il consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Il presidente, inoltre, cura l'ordinaria amministrazione dell'Azienda e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il collegio dei sindaci dell'A.R.S.T. è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e dura in carica tre anni.

Uno degli effettivi è designato dalla presidenza della Corte dei conti tra i magistrati della Corte medesima - Delegazione per la Sardegna, uno effettivo e uno supplente sono scelti tra i funzionari dell'Assessorato alle finanze, e uno effettivo e uno supplente sono scelti tra una rosa di nomi proposta dagli ordini dei dottori commercialisti della Sardegna.

I sindaci sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Il decreto contiene l'indicazione del membro del collegio cui è demandata la presidenza.

Art. 9.

Ove sussistano gravi ragioni attinenti al funzionamento dell'Azienda con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta motivata dall'assessore ai trasporti e su conforme deliberazione della giunta medesima, può essere sciolto il consiglio di amministrazione ed affidata la gestione straordinaria dell'Azienda ad un commissario.

Il consiglio di amministrazione verrà ricostituito entro il termine massimo di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 10.

Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore ai trasporti e su conforme deliberazione della giunta medesima, sarà emanato il regolamento d'attuazione che dovrà contenere le norme relative all'amministrazione e al funzionamento dell'Azienda, nonchè ai controlli, alla vigilanza e alla tutela dell'amministrazione regionale.

Si applicano all'Azienda le norme della legge regionale 1° agosto 1966, n. 5.

Art. 11.

In aderenza all'interesse pubblico e alle particolari esigenze dello sviluppo economico e sociale della Sardegna e allo scopo di provvedere alla riorganizzazione degli autoservizi extraurbani sardi ed al loro accentramento nell'A.R.S.T., l'esercizio delle linee automobilistiche extraurbane, le cui concessioni sono scadute o revocate, o dichiarate decadute, è trasferito all'Azienda stessa, sulla base di un programma predisposto dalla giunta regionale.

Art. 12.

Gli indennizzi per la revoca di concessioni di autolinee saranno commisurati al valore degli impianti fissi e del materiale mobile, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

La valutazione avverrà sulla base dello stato obiettivo degli impianti e del materiale mobile, di cui si farà analitica descrizione tecnica.

Nella determinazione degli indennizzi si terrà conto dei contributi in conto capitale concessi dall'amministrazione regionale ai concessionari revocati e inerenti gli impianti fissi e il materiale mobile oggetto dell'indennizzo.

Gli indennizzi saranno determinati da un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dall'amministrazione regionale, uno dal concessionario revocato, uno dal presidente del Tribunale competente per territorio.

Art. 13.

Lo stato giuridico e il trattamento normativo, economico e previdenziale del personale dipendente dall'Azienda è regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali di lavoro concernenti i dipendenti delle aziende pubbliche di trasporto.

Il personale appartenente alle imprese di trasporto, che cessino l'attività ai sensi dell'articolo 11, passa alle dipendenze dell'Azienda sempre che sia in attività di servizio da almeno dodici mesi prima della cessazione.

Art. 14.

Con decreto del presidente della giunta regionale saranno emanati il regolamento organico, la pianta organica e la tabella numerica del personale amministrativo e tecnico dell'Azienda.

Tutto il personale è assunto per concorso pubblico, ad eccezione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 13.

Art. 15.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla A.R.S.T., in una o più soluzioni, contributi sino a L. 4.000.000.000, per la costituzione del fondo di dotazione dell'Azienda stessa e un contributo sino a L. 1.000.000.000 per la costituzione di un fondo riservato agli indennizzi.

Art. 16.

Per la costituzione del fondo di dotazione e del fondo per gli indennizzi dell'A.R.S.T. di cui al precedente articolo 15 la amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di L. 5.000.000.000, ad un tasso annuo di interesse non superiore all'otto per cento, da ammortizzare in non meno di dieci anni.

Art. 17.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente articolo 16.

Art. 18.

Le rate di ammortamento dei mutui, comprensive di capitali ed interessi, contratti ai sensi del precedente articolo 16, devono trovare capienza nei limiti della quota dell'imposta sul consumo dei tabacchi devoluta alla Regione.

Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali, a partire dall'esercizio 1971.

Art. 19.

Il presidente della giunta regionale, sentita la giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti o enti che concederanno i mutui di cui all'articolo 16, garanzia fidejussoria al tesoriere dell'amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.

Art. 20.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla A.R.S.T. un contributo annuo di gestione di L. 375.000.000 per il 1970 e di L. 500.000.000 per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974.

Art. 21.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è istituito il seguente capitolo: «41611 - Ricavo dei mutui contratti per la costituzione del fondo di dotazione e del fondo per gli indennizzi dell'A.R.S.T. L. 5.000.000.000 ».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo stesso anno finanziario è istituito il seguente capitolo: « 26526 - Costituzione del fondo di dotazione e del fondo per gli indennizzi da versare all'A.R.S.T. » e con lo stanziamento di L. 5.000.000.000.

Il capitolo 26526 è inscritto nella categoria n. 13 - « Partecipazioni azionarie e conferimenti » - di nuova istituzione.

Art. 22.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 sono istituiti i seguenti capitoli:

« Cap. 16159 - Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del capitale di dotazione e del fondo per gli indennizzi dell'A.R.S.T. e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui ».

« Cap. 16523 - Contributo annuo di gestione da versare alla A.R.S.T. ».

A favore dei capitoli 16159 e 16523 sono stornate rispettivamente le somme di L. 125.000.000 e di L. 375.000.000 dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione.

Le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 17 e 19 e dall'attuazione dell'articolo 20 della presente legge fanno rispettivamente carico ai capitoli 16159 e 16523 dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione per l'anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Alla maggiore spesa relativa agli esercizi successivi si farà fronte con una quota delle maggiori entrate dell'imposta sul consumo dei tabacchi derivanti dal loro naturale incremento.

Art. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 giugno 1970

ABIS

(6261)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.